

**SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 36/2023 PER LO
SVOLGIMENTO DI STAZIONE APPALTANTE CONGIUNTA DA PARTE DELL'UNIONE ADDA
MARTESANA E DI [*].**

L'anno [*], il giorno [*], del mese di [*],

TRA

l'Unione Adda Martesana con sede legale in Via Martiri della Liberazione, 11, codice fiscale 09571970962, P.IVA 09571970962, legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore [*], il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Unione n. [*] del [*], esecutiva ai sensi di legge

E

[*] con sede [*], codice fiscale [*], P.IVA [*], legalmente rappresentato da [*], autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del [*] n. [*] del [*];

PREMESSO quanto segue:

- che il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in poi anche Codice dei Contratti), secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;
- che l'art. 62, comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce, tra l'altro, che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro;
- che l'art. 62, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate al punto precedente, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso decreto legislativo;
- che l'art. 62, comma 9 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede che *“Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione (o altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza). Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.”*;
- che l'art. 62, comma 14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede che *“...omissis... Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.”*;
- che ai sensi dell'art. 225, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c) dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- che l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come *“una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”*;
- che all'interno della struttura organizzativa dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” (d'ora in poi anche UCLAM) è attiva la “Centrale Unica di Committenza” (d'ora in poi anche CUC);

- che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con il codice 000055565 ed è qualificata a regime come stazione appaltante presso ANAC, ai sensi dell'art. 9, comma 1 dell'allegato II.4 del Codice, e può attivare le procedure per l'affidamento di interventi senza limiti di importo per lavori, servizi e forniture avendo conseguito il livello L1 e SF1 a regime nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate;
- che **[*]**, come sopra rappresentato, non è qualificato per l'affidamento dei contratti:
 - ☐ di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 5, comma 5 dell'allegato II.4 al Codice dei Contratti;
 - ☐ di lavori d'importo superiore a 500.000 euro;
 - ☐ di forniture e servizi di importo, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti;
- che l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" è disposta ad addivenire alla sottoscrizione di una convenzione con **[*]**, ai sensi:
 - ☐ dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
 - ☐ dell'art. 15 della Legge 241/1990, il quale sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

cosicché venga corrisposto quanto indicato al successivo art. 6, reperendo risorse economiche, nonché risorse incentivanti per il proprio personale, nonché possa porre in essere la qualificazione del proprio personale dal profilo tecnico-giuridico, con le prestazioni di stazione appaltante estese a più Enti;
- che il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" con propria deliberazione n. **[*]** del **[*]** ha approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della propria Centrale Unica di Committenza, il quale all'art. 14 regola i rapporti finanziari con gli Enti aderenti e non facenti parte dell'Unione (d'ora in poi anche Regolamento CUC), allegato alla presente;
- che l'art. 45, comma 8 del Codice dei Contratti stabilisce che *"Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2."*;
- che la presente convenzione è stata approvata dalle parti con i seguenti atti: **[*]** e della Giunta Unione con deliberazione n. **[*]** del **[*]**.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - OGGETTO

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento della procedura di appalto e attività di centralizzazione di committenza da parte della Stazione Appaltante dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" (**soggetto ausiliario**) in favore e per conto di **[*]** (**soggetto ausiliato**), ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e:
 - ☐ dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
 - ☐ dell'art. 15 della Legge 241/1990, il quale sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. La Stazione Appaltante dell'Unione svolge attività di centralizzazione delle committenze e/o di committenza ausiliaria a supporto all'attività di committenza.
3. L'attività di centralizzazione concerne:
 - ☐ le concessioni e il partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 5, comma 5 dell'allegato II.4 al Codice dei Contratti.
 - ☐ l'affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000 euro.
 - ☐ l'affidamento di forniture e servizi di importo, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti.

4. La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Appaltante dell'UCLAM il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Art. 2 - DURATA

1. La presente convenzione avrà la durata di anni [*] dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo delle parti.
2. Il soggetto ausiliato dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante dell'UCLAM tutta la documentazione necessaria e meglio elencata al successivo art. 3 per procedere all'indizione della gara di appalto almeno **40 giorni** prima dell'avvio della fase di affidamento.

Art. 3 - COMPITI DEL SOGGETTO AUSILIATO

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza di [*] tutti gli adempimenti elencati nell'art. 11 e 12 dell'allegato *“Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso l'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”*.

ART. 4 - COMPITI DEL SOGGETTO AUSILIARIO

1. La Stazione Appaltante dell'UCLAM svolge le funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti del soggetto ausiliato, fornendogli il relativo supporto giuridico-amministrativo, per la fase di affidamento della gara, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
2. Compete alla Stazione Appaltante dell'UCLAM la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, l'adozione della determina a contrarre, la pubblicazione dei bandi di gara, la nomina della Commissione giudicatrice, la verifica del possesso dei requisiti, l'adozione della determinazione di aggiudicazione, le comunicazioni successive all'aggiudicazione, la gestione dell'eventuale contenzioso derivante dalla procedura di gara, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza, tutto meglio dettagliato all'art. 10 dell'allegato Regolamento.

Art. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. La Stazione Appaltante dell'UCLAM assicura il costante monitoraggio delle proprie attività al soggetto ausiliato, sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del Responsabile della Stazione Appaltante dell'UCLAM sia su richiesta del soggetto ausiliato.

Art. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Le risorse finanziarie previste nel presente accordo sono a carico del soggetto ausiliato.
2. Il costo a carico del soggetto ausiliato è così determinato:
 - ciascun soggetto ausiliato rimborsa all'Unione i costi diretti (es. contributo ANAC, spese relative alle Commissioni Giudicatrici) per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dell'Ente stesso, che provvederà a includere nei quadri economici di progetto. Tale rimborso avverrà entro 15 giorni dalla ricevuta rendicontazione predisposta dalla CUC;
 - ciascun soggetto ausiliato riconosce alla CUC dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” una quota pari al 25% dell'incentivo previsto dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023, così come meglio specificato al comma 8 del medesimo, che verrà liquidato dopo 15 giorni dal ricevimento della determinazione di aggiudicazione;
 - ciascun soggetto ausiliato corrisponde all'UCLAM, per l'espletazione di ciascuna procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture, una quota fissa come di seguito indicato:

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	QUOTA FISSA
uguale o maggiore di € 140.000 e inferiore a € 500.000	€ 500
uguale o maggiore di € 500.000 e inferiore a € 1.000.000	€ 820

uguale o maggiore di € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 1.320
uguale o maggiore di € 5.000.000	€ 1.760

3. Salva diversa modalità previamente comunicata, gli importi indicati al precedente comma 2, dovranno essere corrisposti del soggetto ausiliato a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica [*].

Art. 7- RECESSO

1. Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di ciascuna delle parti.
2. Il recesso deve in ogni caso manifestarsi con deliberazione del Consiglio dell'UCLAM/del soggetto ausiliato.
3. In presenza di specifica previsione normativa che dovesse intervenire nel periodo di durata del presente rapporto convenzionale riferita all'art. 63 del D.lgs. 36/2023 "*Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*", i singoli Enti si avvalgono della facoltà di recedere dal presente accordo.

Art. 8 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 9 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 10 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto composto da n. [*] pagine scritte per intero a è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B annessa, al D.P.R. 26.10.72 n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del DPR 131/86.

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"

Il Presidente [*]

[*]

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)